

Circolare nº 6 del 28/09/2018

Le novità fiscali del D.L. 87/2018, c.d. "Decreto dignità"

OGGETTO		SOGGETTI INTERESSATI
1.	<u>Iper Ammortamento</u>	Titolari di partita IVA
2.	Credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo	Imprese
3.	Accertamento sintetico e redditometro	Titolari di partita IVA
4.	<u>Spesometro</u>	Titolari di partita IVA
5.	Esonero annotazione registri IVA	Titolari di partita IVA
6.	Rinvio fatturazione elettronica per distributori di carburante	Tutti
7.	Compensazione somme iscritte a ruolo	Tutti
8.	Società sportive dilettantistiche	Società sportive dilettantistiche

Esamineremo di seguito alcune novità in materia fiscale contenute, insieme alle norme in materia di Lavoro, nel c.d. Decreto Dignità recentemente emanato.

1. IPER AMMORTAMENTO

E' stato disciplinato il caso di delocalizzazione dei beni che fruiscono dell' Iper ammortamento, ossia la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi individuati nella specifica Tabella A contenuta nella Legge Finanziaria 2017.

Per gli investimenti effettuati successivamente al 14/07/2018:

- l'agevolazione spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia;
- la cessione/destinazione dei beni agevolati a strutture produttive situate all'estero (delocalizzazione), anche se appartenenti alla stessa impresa, determina il disconoscimento dell'agevolazione corrispondente alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte in precedenza, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

È stato chiarito che il disconoscimento dell'agevolazione, con conseguente recupero del beneficio, non trova applicazione con riferimento agli interventi sostitutivi di cui all'art. 1, commi 35 e 36 della Legge Finanziaria 2018 (di cui abbiamo parlato nella Circolare 4); infatti, in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche/analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario, la fruizione del beneficio **continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.

L'agevolazione non è disconosciuta altresì qualora i beni agevolati siano per loro natura destinati ad essere utilizzati in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato.

Studio Triberti Colombo & Associati



AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

2. CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

Viene disciplinato che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 14/07/2018, con riguardo al credito d'imposta per ricerca e sviluppo, tra le **spese ammissibili sono esclusi** i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, di beni immateriali **derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo**.

Sono considerate appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche vanno considerati anche le partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore).

Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti, resta ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo d'acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni acquistati.

3. ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRO

L'Agenzia delle Entrate può determinare il reddito complessivo di una persona fisica attraverso l'accertamento sintetico (art. 38 DPR 600/73). In particolare, può accertare un maggior reddito al contribuente sulla base del sostenimento di determinate spese che fanno presumere una certa capacità reddituale. L'accertamento sintetico si suddivide in:

- Puro: basato sull'effettivo sostenimento di determinate spese;
- Redditometro: basato sugli indici di capacità contributiva, individuati dal MEF con apposito Decreto Ministeriale del 16/09/2015.

Il Decreto Dignità ha soppresso il suddetto Decreto Ministeriale del 16/09/2015, le cui disposizioni cessano quindi di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31/12/2015.

Per gli accertamenti successivi a quelli in corso al 31/12/2015 bisognerà considerare un nuovo decreto MEF da emanare dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Le nuove disposizioni non si applicano agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

4. SPESOMETRO

I dati delle fatture emesse e ricevute, c.d. "spesometro", previsto dall'art. 21, DL n. 78/2010 devono essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate in via telematica entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Con il decreto Dignità è invece stato stabilito che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativi al terzo trimestre 2018 non debba essere effettuata entro il mese di novembre 2018, ma entro il 28 febbraio 2019. In questo modo anche i soggetti che utilizzano lo spesometro trimestrale avranno (per gli ultimi due trimestri) la stessa scadenza di quelli che hanno optato per lo spesometro semestrale.

5. ESONERO ANNOTAZIONE REGISTRI IVA

Viene previsto che i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica delle fatture tramite il Sistema di Interscambio siano esonerati dall'obbligo di annotazione delle fatture emesse e ricevute nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972.

La nuova disposizione lascia dubbi sull'entrata in vigore dell'esonero di cui sopra, in quanto richiama una norma (art. 1 comma 3 D.Lgs 127/2015) che prevede l'obbligo "generalizzato" di emissione della fattura elettronica, con decorrenza dall'01/01/2019.

Di conseguenza l'esonero dall'obbligo di annotazione dovrebbe valere per le fatture emesse e ricevute a partire dalla stessa data.

Studio Triberti Colombo & Associati

2



6. RINVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

In sede di conversione del DL n. 87 del 12 luglio scorso, viene differito al 1/01/2019 l'obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.

Fino al 31/12/2018 è quindi possibile **continuare ad utilizzare la scheda carburante**, ma per i titolari di Partita iva ai fini della deduzione del costo sostenuto e della detrazione dell'Iva pagata **rimane l'obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili** previsto a partire dall'01/07/2018.

Con riferimento agli acquisti di carburante da parte dei dipendenti che anticipano il costo per poi riaddebitarlo al datore di lavoro in nota spese, da una lettura combinata della Circolare n. 42/E del 2012 e della Circolare 8/E del 2018 dell'Agenzia delle Entrate emerge che la deducibilità del costo da parte del datore di lavoro è possibile qualora il pagamento del carburante sia riconducibile al datore stesso mediante una "catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili". Ciò significa che il dipendente dovrà effettuare il pagamento tramite mezzi tracciabili, anche personali, e il datore di lavoro dovrà rimborsare la nota spese a sua volta con mezzi tracciabili.

7. COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Viene riconosciuta anche per il 2018 alle imprese e ai lavoratori autonomi la possibilità, prevista dall'art. 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013, di compensare le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della riscossione entro il 31-12-2017, con i crediti:

- non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
- maturati nei confronti della Pubblica amministrazione;
- che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore, secondo le modalità previste dal DM 22 maggio 2012 e dal DM 25 giugno 2012.

a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato. La compensazione avverrà su richiesta del creditore, che dovrà presentare all'Agente della riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica amministrazione debitrice. L'agente della riscossione dovrà verificare l'esistenza e la validità di tale certificazione e, in caso di esito positivo della verifica, estinguerà il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione. L'utilizzo in compensazione dell'importo del credito certificato, infatti, potrà avvenire anche parzialmente.

Le modalità di compensazione rimangono invariate, ovvero essa deve avvenire esclusivamente attraverso il modello "F24 Crediti PP.AA.", disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle Entrate e che deve essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia.

8. SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Viene soppressa l'intera disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative, nuovo soggetto giuridico istituito dalla Finanziaria 2018, la quale aveva previsto che le attività sportive dilettantistiche avrebbero potuto essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile (ss, snc, sas, spa, sapa, srl).

Sono state pertanto abolite sia le disposizioni civilistiche inerenti la natura del soggetto e le previsioni statutarie, sia le relative disposizioni fiscali agevolative (in particolare, l'abrogazione della riduzione IRES al 50% ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso e pertanto tale misura agevolativa non ha mai trovato applicazione dopo la sua istituzione).

Contestualmente è **soppresso il n. 123-quater**, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, che prevedeva l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 10%** ai "servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società".

Studio Triberti Colombo & Associati





Le società sportive dilettantistiche a scopo di lucro che sono state costituite in precedenza, potranno continuare ad operare normalmente sotto forma di società commerciali secondo le regole ordinarie, salvo la possibilità di modificare il proprio statuto e la loro forma giuridica.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati

